

CONVENZIONE DI EROGAZIONE LIBERALE IN OPERE

L'anno duemilaventi (2022) e questo giorno NOVE del mese di MARZO in Firenze,

presso il Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport - Via Garibaldi 7, per il

presente atto cui intervengono:

il **COMUNE DI FIRENZE**, C.F. e P.I. 01307110484 (di seguito indicato come

"Comune"), in persona del Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi della

Direzione Cultura e Sport dott.ssa Marina Gardini, [REDACTED]

[REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Cultura e

Sport, Via Garibaldi 7 Firenze, la quale interviene al presente atto non in proprio ma

in rappresentanza del Comune di Firenze, al presente atto legittimato e nell'esercizio

dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 58 dello Statuto

e dall'art. 22 del regolamento generale per l'attività contrattuale, in della

deliberazione n. DG/2022/00053 del 8.03.2022

la **FONDAZIONE FRIENDS OF FLORENCE**, Codice Fiscale 94082100481, con

sede legale in Firenze, via Ugo Foscolo 72, rappresentata dalla Sig.a Simonetta

Kortum Brandolini d'Adda [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Presidente dell'Associazione e

domiciliata per la carica presso la sede dell'attività;

d'ora in avanti definiti singolarmente anche "Comune" e "Erogatore" e

congiuntamente anche "Parti".

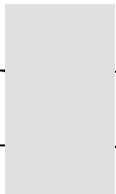
Premesso che

- tra le funzioni statuarie del Comune di Firenze è posta in rilievo la conservazione e

la valorizzazione del patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, compreso

quello monumentale e artistico;

- tali finalità vengono perseguite in primo luogo attraverso l'attività di manutenzione,

	restauro e conservazione del patrimonio storico ed artistico appartenente al Comune;	
	- il Comune è l'unico proprietario dell' opera d' arte di Donatello raffigurante Giuditta e	
	Oloferne esposta nel Museo di Palazzo Vecchio, Sala dei Gigli, per il restauro della	
	quale il Comune ha valutato l'esigenza di un intervento quantificandone l'investimento	
	necessario in € 75.000,00 IVA compresa;	
	- Friends of Florence è una Fondazione non-profit Internazionale, nata nel 1998 negli	
	Stati Uniti, impegnata a sostenere la salvaguardia e la conservazione del patrimonio	
	artistico e culturale delle opere d'arte a Firenze;	
	- che l'Erogatore, con lettera d'intenti del 17 febbraio 2022 acquisita al protocollo al n.	
	62150 del 23.02.2022, si è reso disponibile a finanziare, quale erogazione liberale in	
	opere, il restauro della opera d' arte di Donatello raffigurante Giuditta e Oloferne;	
	-che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'art.	
	118 della Costituzione, ed in considerazione della costante diminuzione delle risorse	
	pubbliche disponibili incentiva il coinvolgimento di risorse private nella realizzazione	
	di attività di interesse generale;	
	- Il Comune, in considerazione di quanto sopra esposto, considera opportuno	
	accettare la proposta avendola valutata positivamente e ritenendola ammissibile e	
	conveniente per l'interesse pubblico;	
	- che il progetto relativo all'intervento è da considerarsi puro atto di mecenatismo;	
	- che l'intervento di restauro in argomento è inserito nella programmazione	
	dell'annualità 2022 del PTI 2022/24 , Codici Opera n. 220154 - n. 220174;	
	-il restauro, senza costo per il Comune di Firenze, sarà realizzato sulla base del	
	progetto approvato con Delibera n.2022/GI/00053 DEL 8.03.2022	
	Tutto ciò premesso le parti, come sopra identificate,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituisce oggetto della presente convenzione il rapporto di collaborazione, sotto forma di erogazione liberale in opere, intercorrente tra il Comune di Firenze e Friends of Florence.

ARTICOLO 2

L'Erogatore s'impegna a far eseguire a propria cura e spese, i lavori di restauro di cui al progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. DG/2022/53 denominato "PROGETTO DEFINITIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE CONSERVATIVA DEL BRONZO DI DONATELLO RAFFIGURANTE GIUDITTA E OLOFERNE NEL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO", secondo le procedure tecniche stabilite negli elaborati e documenti approvati dal Comune e a portare a termine l'esecuzione nei tempi previsti - e comunque non oltre trecentosessantacinque (365) giorni dall'inizio lavori - nelle qualità di realizzazione approvate, per un totale di € 75.000,00 I.V.A. compresa.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera il Servizio Musei, Biblioteche, Archivi del Comune di Firenze fornirà la necessaria collaborazione tecnico-organizzativa e informazioni di profilo storico e artistico, e potrà prescrivere l'adozione di tutte le misure necessarie alla riuscita dell'intervento al fine di supportare la buona esecuzione dell'intervento di restauro.

Trattandosi di opere pubbliche e in forza della presente convenzione, ai sensi dei regolamenti vigenti nulla sarà dovuto da parte dell'Erogatore al Comune a titolo di occupazione di suolo pubblico, né per ogni e qualsivoglia pratica di restauro si rendesse necessario presentare o modificare.

ARTICOLO 3

L'Erogatore si impegna a far realizzare il sopracitato intervento di restauro curandone l'intera organizzazione e gestione; l'amministrazione assume la Direzione Lavori dell'intervento prevedendo la costituzione del relativo ufficio DD.LL ai sensi della norma vigente, ivi compresa la nomina del Coordinatore per la sicurezza, ove necessario

L'Erogatore s'impegna altresì a rispettare e a far rispettare, nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni assunti a proprio carico con il presente atto, tutte le norme vigenti, e in particolare quelle in materia di lavori pubblici.

Il Comune non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni alle opere oggetto dell'intervento arrecati dall'Erogatore o da terzi durante l'intervento stesso, salvo per quanto di competenza della direzione dei lavori.

ARTICOLO 4

L'Erogatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Erogatore s'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di eventuali inadempimenti della ditta esecutrice agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, il Comune di Firenze, provvederà ad acquisire il CIG per le opere in oggetto e lo comunicherà all'Erogatore.

ARTICOLO 5

Friends of Florence si impegna ad assumere la funzione di stazione appaltante e a far eseguire i lavori da imprese abilitate, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi del D.M. 420/2001 e dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. L'Erogatore provvederà autonomamente all'individuazione delle

imprese suddette, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Amministrazione e ad
assolvere direttamente ai pagamenti delle imprese esecutrici secondo il contratto
autonomamente stipulato, esonerando il Comune da qualsiasi obbligo finanziario in
proposito.

Onde garantire l'esatta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e
generali dell'impresa esecutrice, sarà preventivamente trasmessa al Comune di
Firenze ai fini della verifica e del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori.

ARTICOLO 6

A completamento dell'intervento di restauro, l'Erogatore s'impegna a far redigere e
trasmettere al Comune tutta la documentazione fotografica e documentale, in forma
cartacea e su supporto digitale, relativa ai lavori eseguiti nonché il Consuntivo
tecnico scientifico dei lavori di restauro eseguiti per il successivo inoltro alla
competente Soprintendenza. Il Comune redigerà una dichiarazione attestante la
conformità delle opere eseguite al progetto e la correttezza delle modalità esecutive.

ARTICOLO 7

L'Erogatore, prima dell'inizio dei lavori, trasferirà al Comune di Firenze € 150,00
corrispondenti alla somma necessaria a pagare la polizza progettista.

ARTICOLO 8

Sarà cura dell'Erogatore far stipulare alle imprese esecutrici garanzia fideiussoria di
ammontare pari al 10% dell'importo dei lavori, avente una durata fino a 12 (dodici)
mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Detta garanzia potrà essere costituita
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e rispondere ai requisiti di cui
all'art. 103 del Codice dei Contratti; polizza assicurativa a copertura dei danni di
esecuzione dei lavori per un massimale pari a €1.000.000,00, e della responsabilità

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di euro 500.000,00, secondo gli schemi previsti dal D.M. 123/2004; copia di dette polizze dovranno essere trasmessa all'Ente.

ARTICOLO 9

L'Erogatore esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi compartecipazione a eventuali perdite che si dovessero verificare per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.

L'Erogatore inoltre esonera e comunque tiene indenne il Comune di Firenze da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivargli nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti al presente atto.

ARTICOLO 10

Il Comune rimane estraneo a rapporti che l'Erogatore abbia o possa stabilire con eventuali soggetti o collaboratori non rientranti nella disciplina del presente provvedimento.

ARTICOLO 11

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non obbliga il Comune a specifiche controprestazioni a favore dell'Erogatore ed è formalizzata ai sensi dell'art. 20 del DLGS 50/2016 e s.m.i; tuttavia concorderanno preventivamente le modalità per dare risalto al restauro all'interno della propria comunicazione istituzionale o a qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento dell'attività di restauro.

ARTICOLO 12

La convenzione avrà validità per tutto il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento, con limite massimo di trecentosessantacinque (365) giorni consecutivi dalla consegna del cantiere, salvo proroghe da concordare preventivamente tra le

parti. L'Erogatore non può sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto della presente convenzione, sulla base delle proprie esigenze istituzionali, avendo cura di contenere eventuali danni all'Erogatore.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto e pattuito a seguito dell'accettazione della presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni delle leggi vigenti in materia, ed in particolare convengono che ogni e qualsivoglia controversia tra le parti sarà di competenza del Tribunale di Firenze.

ARTICOLO 14

In caso di inadempimento da parte dell'Erogatore ad una o più delle pattuizioni contenute nella presente convenzione il Comune di Firenze potrà richiedere la risoluzione del contratto medesimo riservandosi ogni azione a tutela dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 15

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti, soltanto per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la stipula dello stesso.

ARTICOLO 16

Il presente atto, le cui spese di bollo sono a carico dell'Erogatore, è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di Legge vigenti.

Firenze, li

Letto approvato e sottoscritto,

Per Friends of Florence

Simonetta Kortum Brandolini d'Adda

Per il Comune di Firenze

la Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi

Marina Gardini